

CEDIS

CONSORZIO ELETTRICO DI STORO

STATUTO SOCIALE

Assemblea Straordinaria dei Soci

del 17 maggio 2019

STATUTO DELLA SOCIETA'

" CONSORZIO ELETTRICO di STORO Società Cooperativa "

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società Cooperativa con la denominazione di

CONSORZIO ELETTRICO di STORO,
Società Cooperativa

con sede in Storo (TN).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Società é costituita sotto il patrocinio di San Lorenzo.

Art. 2 (Durata)

La durata della Società é fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire è quello di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, la fornitura di servizi alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio, sia in via diretta che per il tramite di società controllate o partecipate, delle attività di studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita nei settori energetico, ecologico, ambientale, della trasmissione dei dati, dei segnali radio e TV, della telefonia e delle telecomunicazioni in genere su qualsiasi tipo di supporto, avvalendosi di ogni mezzo e costruendo e/o gestendo le relative reti.

Rientrano nell'ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, le attività connesse o comunque inerenti: alla produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, calore e altre fonti energetiche, al ciclo integrale dell'acqua compresa la commercializzazione della medesima.

Possono inoltre rientrare nell'ambito di operatività la gestione dei sistemi di illuminazione, la distribuzione di gas combustibili e la raccolta, il trasporto ed il trattamento finale dei rifiuti. Nei settori di proprio interesse la Società promuove e realizza modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra enunciati.

Essa esplica la propria attività nelle aree stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ma comunque in via principale nel territorio di Storo, Darzo, Lodrone, Riccomassimo, Bondone, Baitoni, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili come la stipulazione di accordi, contratti, convenzioni od altre forme di collegamento o di partecipazione con Enti e Società che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale. In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende ed in generale ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la Società può partecipare a gare d'appalto, singolarmente, in collaborazione con altri soggetti, o in raggruppamento d'impresa.

La Società può esercitare l'attività di progettazione e di realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa così come servizi di assistenza e consulenza.

Dalle attività della Società si escludono sia le attività riservate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi del T.U.L.B., sia le attività dalla legge protette e riservate ai soggetti iscritti in Albi, Ruoli, Ordini etc.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La Cooperativa può operare anche con non soci.

La Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività, attua quanto disposto dall'art. 3 dell'Allegato A della Deliberazione 296/2015/R/com dell'AEEGSI e successive modifiche.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, le persone giuridiche, i Comuni, le

Amministrazioni Pubbliche, gli enti e le associazioni riconosciute e non, purché utenti di energia elettrica del CEDIS e allacciati alla rete elettrica di proprietà della Cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, al quale spetta deliberare in merito.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Nella domanda di ammissione dovranno essere riportati, oltre i dati anagrafici del richiedente:

- a) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione contenuta nell'art. 39.

Per meglio disciplinare l'ammissione a Socio, l'Organo amministrativo predispone apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Nello stesso si potrà fra l'altro prevedere che nella formulazione della domanda vengano riportate altre informazioni significative riguardanti il richiedente.

Art. 7 (Diritti ed obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
 - del versamento dei contributi in c/esercizio per consentire la copertura dei costi sostenuti per il funzionamento della società con le modalità che verranno determinate da apposito regolamento e per il comparto Comuni ed amministrazioni pubbliche, entro i limiti approvati dagli enti stessi;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio-intrasferibilità delle quote)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi. Il recesso ha effetto sia per il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico decorso il periodo di preavviso.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o posta elettronica certificata, ove disponibile, o presentarla personalmente all'Organo amministrativo. Il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla delibera di ammissione a socio.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, o inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d. che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e. che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione del provvedimento di esclusione da parte del socio.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, ove disponibile.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21 comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del

rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo quote.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

L'erede o uno degli eredi legittimari, provvisto dei requisiti per l'ammissione alla Società e previa rinuncia documentata degli altri aventi diritto, può subentrare nella partecipazione alla Società al posto del socio deceduto, previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti e verifica la documentazione di rinuncia degli altri aventi diritto.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 C.C.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del C.C..

In tal caso la qualità di socio è provata dall'iscrizione a libro soci.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Sono fatti salvi i dettami prescritti dall'art. 2529 del C.C..

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2 % (due per cento) rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione spetta 1 voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore alla quota di legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi nei casi e nei limiti di cui all'art. 2514 C.C..
- e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori.

La parte rimanente potrà essere destinata a fini mutualistici.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 22 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può imputare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 24 (Assemblee)

L'Assemblea potrà riunirsi anche in un comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione su «L'Adige» e/o «Il Trentino» e sul sito web aziendale o, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale oppure mediante avviso ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di comunicazione deve avvenire almeno quindici giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e decide circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- 2) procede alla nomina e revoca degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- 3) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) nomina il soggetto deputato alla revisione legale dei conti determinandone il corrispettivo per l'intero mandato, pari a tre esercizi;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale;
- 6) approva i regolamenti interni; per i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica delibera con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- 7) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 22 del presente statuto;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale;
- 9) fissa l'eventuale sovrapprezzo quote per i nuovi soci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto e sugli argomenti eventualmente sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Essa ha luogo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- nomina i liquidatori e determina i relativi poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare esperti e/o rappresentanti esterni a partecipare ed intervenire alle Assemblee, senza diritto di voto.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno il 15% dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 27 (Elezioni cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Per meglio disciplinare le modalità di elezione delle cariche sociali, l'Organo Amministrativo può predisporre apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 28 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ogni socio, sia ordinario che sovventore, ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, terzo e quarto comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Un socio può rappresentare per delega solo un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le modalità di espressione del voto saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione che potrà optare anche per l'utilizzo di strumenti elettronici.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da undici membri, ivi compresi Presidente e Vicepresidente, tutti eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere soci.

I soci sovventori possono essere nominati Amministratori, ma almeno i due terzi degli Amministratori dovranno essere soci cooperatori.

Sei dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere residenti nel paese di Storo.

Gli altri cinque membri del Consiglio devono essere residenti nelle seguenti località: uno a Darzo, uno a Lodrone o a Riccomassimo, uno a Bondone o a Baitoni, uno a Tiarno di Sopra e uno a Tiarno di Sotto.

In caso di parità di voti di preferenza è eletto il candidato più anziano.

Qualora il Presidente faccia parte dei consiglieri non residenti a Storo, il Vice Presidente dovrà essere eletto tra i consiglieri residenti a Storo. Qualora invece il Presidente faccia parte dei consiglieri residenti a Storo, il Vice Presidente dovrà essere eletto tra i consiglieri non residenti a Storo.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, ma non possono permanere in carica per più di tre mandati pieni consecutivi. Per mandato pieno si intende quello che superi il 50% (cinquanta per cento) della durata della carica.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone estranee al Consiglio, ove se ne ravvisi la necessità.

Art. 31 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Qualora previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione nomina Gestore Indipendente un consigliere munito dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa, al quale è affidata la gestione dell'attività di distribuzione di energia elettrica.

Il consigliere nominato Gestore Indipendente è munito dei poteri di ordinaria amministrazione sull'attività di distribuzione di energia elettrica, del potere di rappresentanza verso i terzi per lo svolgimento della suddetta attività ed è delegato alle materie elencate nell'art. 32, comma 6.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

In caso di inerzia o di impossibilità del Presidente la convocazione potrà essere fatta dal Vicepresidente e, nel caso di impossibilità o di inerzia di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo tecnico che garantisca l'avvenuto ricevimento da parte del soggetto convocato da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con gli stessi mezzi in modo che i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio Sindacale ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le decisioni inerenti le seguenti materie minime sono assunte unicamente previa acquisizione del parere favorevole del Gestore Indipendente, qualora nominato, in tal senso vincolante:

- a) approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- b) definizione della struttura organizzativa preposta all'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- c) trattamento e accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- d) procedure per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- e) rapporti con le parti correlate afferenti l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, mediante autoregolamentazione, di individuare ulteriori materie relative all'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, le cui decisioni dovranno essere subordinate all'acquisizione del parere vincolante del Gestore Indipendente.

Il parere vincolante non rilevato o espresso in modo contrario comporta che la decisione sulla materia oggetto del parere è da considerarsi non assunta.

Nel caso in cui il Gestore Indipendente non fosse rappresentato nell'ambito di una riunione del Consiglio, potrà far pervenire preventivamente in forma scritta al Presidente il proprio parere inerente le suddette materie: tale parere scritto avrà pertanto piena efficacia ai fini delle decisioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, previa acquisizione del parere vincolante del Gestore Indipendente sulle materie inerenti aspetti organizzativi e gestionali dell'attività di distribuzione elettrica di cui al comma precedente.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, con parere consultivo, il Direttore, che assolve altresì in via ordinaria le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile, purché i due terzi degli Amministratori siano soci cooperatori e comunque amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale,

determinare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

Art. 35 (Rappresentanza)

La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio è conferita al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutte le attività svolte dalla Cooperativa, ad esclusione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, per la quale viene data rappresentanza al Gestore Indipendente.

Il Presidente adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

La firma del Presidente, apposta sotto la ragione sociale, scritta, stampata o stampigliata, impegna validamente la Società di fronte a terzi senza necessità di ulteriori formalità.

Il Presidente, e il Gestore Indipendente per l'attività di distribuzione di energia elettrica, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 36 (Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dal Presidente e dal Vicepresidente, membri di diritto, e da due o quattro componenti del Consiglio di Amministrazione nominati ogni anno dallo stesso Consiglio, nella prima riunione utile dopo l'Assemblea ordinaria dei soci.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono essere invitati i membri del Collegio Sindacale.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa con parere consultivo il Direttore.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando siano presenti più della metà dei suoi componenti e le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei componenti presenti e devono risultare dal verbale firmato da tutti gli intervenuti.

Delle decisioni assunte dal Comitato deve essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con comunicazione scritta recante l'ordine del giorno, recapitata, anche via telefax, posta elettronica, o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto invio e ricevimento, ai componenti del Comitato e al Collegio Sindacale.

Art. 37 (Collegio Sindacale)

In ogni caso, l'Assemblea provvede all'elezione del Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti, e ne nomina il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il compenso annuale dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 38 (Revisione legale dei conti)

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale oppure, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ad

un revisore legale dei conti o ad una società di revisione o ad altro soggetto idoneo in base alla normativa vigente.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola di conciliazione)

Tutte le controversie che dovessero insorgere aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'inadempimento, e/o la risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e più in generale riguardanti l'esercizio dell'attività sociale ed i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, la società, gli organi amministrativi e di controllo ed i liquidatori, dovranno essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, secondo il vigente Regolamento di conciliazione - che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Durante l'intero procedimento di conciliazione sono sospesi i termini di impugnazione e/o di opposizione.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori eventualmente rivalutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Per i regolamenti che hanno ad oggetto i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica l'Assemblea delibera con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

- a) E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) Obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- d) E' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Art. 45 (Norma transitoria)

I soci in essere al momento dell'assemblea di approvazione delle modifiche statutarie (06.05.2016) continuano a mantenere la qualifica assunta purché conservino almeno un servizio tra quelli offerti dalla cooperativa.